

GSH Cooperativa sociale - onlus

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

REV.04

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22.10.2020

Il Presidente dott. Michele Covi

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright da parte di Gsh coop. sociale onlus.

Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle leggi vigenti.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 1 di 79



INDICE GENERALE

DEFINIZIONI	8
INTRODUZIONE	8
La storia	8
La missione	8
1. I NOSTRI VALORI	9
Democrazia	9
Mutualità e solidarietà	9
Territorio	9
Reciprocità ed Eguaglianza	9
Responsabilità sociale	10
Equità	10
2. PRINCIPI GENERALI	10
Imparzialità	10
Legalità	10
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse	10
Riservatezza	11
Valore delle risorse umane	11
Integrità della persona	11
Correttezza ed equità nei contratti	11
Qualità dei servizi e dei prodotti	11
Concorrenza leale	11
Trasparenza delle operazioni	11
Rapporti con la collettività e tutela ambientale	12
3. CRITERI DI CONDOTTA	12
3.1 Relazioni con i dipendenti e/o i collaboratori	12
3.1.1. Selezione del Personale	12
3.1.2. Costituzione del rapporto di lavoro	12
3.1.3. Tutela della privacy	13
3.1.4. Integrità e tutela della persona	13
3.1.5. Gestione del Personale	13
3.1.6. Sicurezza e salute	14
3.1.7. Doveri dei dipendenti e/o collaboratori	14
3.2 Relazioni con i soci	15
3.2.1. Trasparenza verso il mercato	15
3.2.2. Trasparenza verso i soci	15



3.2.3. Doveri dei soci	15
3.3 Relazioni con gli Interlocutori	15
3.3.1. Trattamento delle informazioni	15
3.3.2. Regali, omaggi e benefici	15
3.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	16
3.3.4. I contratti e le comunicazioni ai clienti	16
3.3.5. Comportamento nei confronti dei clienti	16
3.3.6. Scelta del fornitore	16
3.3.7. Utilizzo dei prodotti software di altre aziende	17
4. ATTUAZIONE E CONTROLLO	17
4.1 Adozione e valenza del Codice Etico	17
4.2 Organismo di vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo del Codice Etico .	18
4.3 Segnalazione di inosservanze	18
4.4 Violazioni del Codice Etico	18
4.5 Sanzioni	18
PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX	D.
LGS. 231/2001	
PARTE GENERALE	
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	
1.2 Le fattispecie di reato	
1.3 Le sanzioni	
1.4 Autori dei reati	
1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente	
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GSH	
2.1 Finalità del Modello	
2.2 Elementi fondamentali del Modello	
2.3 Reati rilevanti per GSH	
2.4 Destinatari del Modello	
2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di GSH	
2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di GSH	
2.5.2 Modifica e integrazione del Modello	
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	
3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza	
3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza	32
6. SISTEMA DISCIPLINARE	33
6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio	33
6.2 Le violazioni	33
6.3 Le sanzioni	33
6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Componenti del Collegio sindacale	34
6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di GSH	34
6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali co	n
GSH	34
6.4 Il titolare del potere sanzionatorio	35
PARTE SPECIALE	36
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	37
2. REGOLE GENERALI	37
Rispetto delle leggi	37
Conflitto di interessi	37
Riservatezza	38
Correttezza	38
Imparzialità	38
Comunicazioni all'esterno	38
Tutela dei beni aziendali	38
Regali e benefici	38
SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia	39
A.1 Potenziali aree a rischio	39
A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	40
A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica	
Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia	41
A.4 Schema riassuntivo	43
SEZIONE B -I reati societari	46
B.1 Potenziali aree a rischio	46
B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	47
B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari	48
B.4 Schema riassuntivo	49
SEZIONE C - I reati contro la libertà individuale	51
C.1 Potenziali aree a rischio	51
C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	51
C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la libertà individ	duale
	52
C 4 Schema riassuntivo	52



CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

	SEZIONE D - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle	ة ت
	norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	53
	D.1 Potenziali aree a rischio	53
	D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	53
	D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e	
	lesioni colpose gravi e gravissime	
	D.4 Schema riassuntivo	
	SEZIONE E - Reati Tributari	57
	E.1 Potenziali aree a rischio	57
	E.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	57
	E.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati tributari	58
	E.4 Schema riassuntivo	59
	SEZIONE F - Altri reati	61
ALLE	EGATI	63
	ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto	64
	ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per GSH	71
	ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'organismo di vigilanza	77
	ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione	78



CODICE ETICO

PRINCIPI ETICI E VALORI CHE ISPIRANO LA CULTURA E LA CONDOTTA DELLA COOPERATIVA

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 6 di 79



Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 7 di 79



DEFINIZIONI

Nel Codice Etico:

- ✓ per "GSH" si intende "Gruppo Sensibilizzazione Handicap cooperativa sociale onlus",
- ✓ per "Destinatari" si intendono i dipendenti, i collaboratori di GSH, nonché tutti coloro che operano all'interno di GSH per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
- per "Interlocutori" si intendono i clienti, i fornitori , nonché, più in generale, tutte quelle categorie di individui, gruppi e/o istituzioni, il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di GSH e/o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.

INTRODUZIONE

Questo Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione dell'attività di impresa di GSH.

Il Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei Destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di GSH, costituendo un patrimonio decisivo per il successo della cooperativa.

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza le operazioni, i comportamenti, i modi di lavorare e i rapporti sia interni che nei confronti di soggetti esterni.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione ed al suo miglioramento; qualora ne violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con la cooperativa.

La storia

GSH nasce nel 1990 sulla base di una lunga esperienza di volontariato sociale nato in Val di Non all'inizio degli anni Ottanta grazie alla quale poter offrire alle persone disabili e alle loro famiglie un servizio più ampio e soddisfacente. Nel corso degli anni la cooperativa ha sviluppato servizi a favore di persone disabili, rappresentando un punto di riferimento per le loro famiglie, ampliando la base sociale, costruendo rapporti con enti e associazioni, qualificandosi come presenza significativa nella comunità locale.

La missione

La Cooperativa sociale GSH è:

- + una cooperativa sociale che attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, culturali ed educativi, la partecipazione dei soci, il servizio dei volontari e degli operatori, la collaborazione delle famiglie, cerca di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone disabili;
- + un'impresa no-profit che offre lavoro, produce con professionalità, efficienza e qualità, servizi diretti a persone disabili, alle famiglie, allo sviluppo della comunità, parte dei quali in convenzione o in rete con altre istituzioni;
- + un soggetto che contribuisce allo sviluppo delle politiche sociali per una migliore integrazione nella comunità della persona disabile, dialogando con istituzioni, forze sociali e politiche.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 8 di 79



Il nostro compito fondamentale oggi è essere una presenza nelle comunità locali - principalmente in Valle di Non e di Sole- impegnata nella costruzione di un ambiente sociale, culturale e urbano e nell'offerta di servizi e opportunità grazie ai quali le persone disabili possano crescere, esprimersi, avere un pieno riconoscimento dei diritti umani e di cittadinanza e possano superare situazioni di svantaggio e di dipendenza.

1. I NOSTRI VALORI

Democrazia

Il valore della "democrazia cooperativa" - una testa un voto - è fondamentale per caratterizzare la cooperazione e distingue nettamente il modello cooperativo dalle altre tipologie di impresa. I rapporti nelle cooperative e tra cooperative sono tali da rendere la democrazia un fatto sostanziale e non solo formale. Nella cooperazione la sostanza della democrazia è garantita da meccanismi di elezione e di decisione in virtù dei quali la proprietà non è la fonte decisiva della rappresentanza, né il fattore che ne condiziona la formazione.

Mutualità e solidarietà

La mutualità è il fondamento costitutivo della cooperazione. Essa è strumento per raggiungere, uniti, beni che non si potrebbero altrimenti ottenere individualmente. La solidarietà persegue l'ulteriore finalità di ampliare i benefici mutualistici favorendo l'adesione di nuovi soci, la costituzione di nuove imprese cooperative e il benessere dell'intera popolazione trentina impedendo così che il valore della mutualità si tramuti in privilegio di un gruppo, di cui usufruiscono in maniera esclusiva i soci del movimento cooperativo.

Territorio

La cooperazione nasce in un territorio e si radica in esso al fine di cogliere e rispondere ai bisogni della comunità che lì vive e alle sue esigenze materiali e immateriali ricoprendo un ruolo di attore sociale molto importante. Inoltre, in un'ottica di sviluppo sostenibile, è profonda la convinzione che per la sopravvivenza stessa dell'umanità, delle generazioni future e del pianeta, è essenziale la riproducibilità delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità adottando prontamente ogni innovazione tecnologica che il Mercato renderà disponibile e che la Ricerca indicherà come utile al fine di minimizzare l'impronta ambientale derivante dall' attività agricola e di prevenire l'impoverimento delle risorse naturali.

Reciprocità ed Eguaglianza

La reciprocità impegna a comportarsi verso gli altri come si vorrebbe gli altri si comportassero verso di noi. Essa comporta la disposizione ad agire nella convinzione che donare è importante quanto ricevere e che, solo grazie allo scambio reciproco di beni materiali, spirituali e relazionali, è possibile contribuire alla costruzione di società ed economie più eque. In un rapporto di reciprocità si realizza concretamente anche il valore dell'eguaglianza, che

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 9 di 79



conduce a sottolineare la centralità della persona attraverso la convinzione che fattore di unità e di coesione è il principio democratico della discussione e decisione tra persone libere e responsabili.

Responsabilità sociale

La responsabilità sociale è un valore fondante dell'impresa e del movimento cooperativo fin dalle sue origini nella convinzione che tutte le imprese devono sì contribuire alla legittimazione dell'impresa stessa, ma anche allo sviluppo e al benessere della società e delle comunità in cui e mediante cui esse operano.

Equità

L'equità è uno dei valori cooperativi storicamente più rilevanti e consente di affermare che la cooperazione è sempre stata un fattore di civilizzazione delle società e di umanizzazione del mercato impedendo ogni sorta di discriminazione.

2. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai seguenti principi quida:

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulla scelta dei clienti, la gestione e valutazione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, GSH evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Legalità

Nell'ambito dell'attività professionale si è tenuti a rispettare con diligenza, oltre al presente Codice Etico, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui GSH opera. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di GSH può giustificare una condotta non onesta.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse con GSH; con ciò si intende qualsiasi caso in cui i Destinatari del presente Codice Etico perseguano un interesse diverso dalla missione di impresa o traggano un vantaggio personale dalle opportunità date dall'attività di impresa.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 10 di 79



Riservatezza

GSH assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Valore delle risorse umane

I Destinatari del presente Codice Etico sono un fattore indispensabile per il successo di GSH. Per questo motivo, GSH tutela e promuove il valore delle persone allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascuno. GSH si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, GSH garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità dei Destinatari.

Integrità della persona

GSH garantisce l'integrità fisica e morale dei Destinatari, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Correttezza ed equità nei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Chiunque operi in nome e per conto di GSH non deve approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

Qualità dei servizi e dei prodotti

GSH orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri Interlocutori dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

Concorrenza leale

GSH intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

Trasparenza delle operazioni

Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in generale i comportamenti tenuti e seguiti dai Destinatari, in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, obiettività.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 11 di 79



Per le operazioni che hanno un'incidenza particolare sul rapporto con gli Interlocutori deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, e in particolare la rintracciabilità e quindi l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

In particolare, le operazioni contabili devono essere correttamente registrate secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili.

Rapporti con la collettività e tutela ambientale

Avendo un forte legame con il territorio e consapevole che le proprie attività incidono sulla qualità della vita del territorio stesso, GSH si impegna ad investire in innovazione per migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati, garantendo in ogni modo la salvaguardia delle risorse naturali.

3. CRITERI DI CONDOTTA

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai criteri di condotta di seguito indicati:

3.1 Relazioni con i dipendenti e/o i collaboratori

3.1.1. Selezione del Personale

La valutazione del Personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati, evitando favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.1.2. Costituzione del rapporto di lavoro

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- a) caratteristiche della funzione e del ruolo da svolgere;
- b) elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c) norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- d) contenuto del Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o collaboratore in modo tale che lo stesso ne abbia un'effettiva comprensione.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 12 di 79



3.1.3. Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti e/o collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al dipendente e/o collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e/o collaboratori. E' inoltre vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare e/o diffondere i dati personali dei dipendenti e/o collaboratori senza previo consenso degli interessati.

3.1.4. Integrità e tutela della persona

GSH si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e/o collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza fisica e/o psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue convinzioni.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente e/o collaboratore di GSH che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico.

3.1.5. Gestione del Personale

GSH evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione, valutazione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione di dipendenti e/o collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, GSH opera per impedire forme di nepotismo (ad esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra dipendenti e/o collaboratori legati da vincoli di parentela). Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

E' assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e/o collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 13 di 79



3.1.6. Sicurezza e salute

GSH si impegna a diffondere e consolidare, anche con azioni preventive, una cultura della sicurezza per i lavoratori, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.

Obiettivo di GSH è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando le sinergie necessarie non solo all'interno del movimento cooperativo, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nella propria attività.

3.1.7. Doveri dei dipendenti e/o collaboratori

Il dipendente e/o collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e le disposizioni del Codice Etico e del regolamento cooperativo, assicurando le prestazioni richieste e deve inoltre conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

I dipendenti e/o collaboratori di GSH si impegnano a mantenere riservate le informazioni sensibili riguardanti GSH, in qualsivoglia modo acquisito, in forma scritta od orale.

I dipendenti e/o collaboratori di GSH sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in modo tale che, nell'impostare i rapporti con la Cooperativa, gli Interlocutori siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Tutti coloro che rappresentano GSH sono tenuti, in particolare, ad ispirare il proprio comportamento nei confronti dei clienti, di potenziali clienti, di fornitori o di partner commerciali a principi di massima trasparenza ed eticità.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori di GSH sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di GSH.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- a) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- c) non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 14 di 79



3.2 Relazioni con i soci

3.2.1. Trasparenza verso il mercato

GSH persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari quali, a titolo esemplificativo, il falso in bilancio.

Tutta la comunicazione finanziaria di GSH si caratterizza non solo per il mero rispetto dei disposti normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'esaustività, la tempestività e la simmetria informativa nei confronti di tutti i soci.

3.2.2. Trasparenza verso i soci

GSH crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, pertanto promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse della Cooperativa e della totalità dei soci da azioni intentate da coalizioni di soci volte a far prevalere i loro interessi particolari.

3.2.3. Doveri dei soci

I soci di GSH devono attenersi al Codice Etico e rispettare tutti i principi ivi contenuti, garantendo una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed attività degli organi.

3.3 Relazioni con gli Interlocutori

3.3.1. Trattamento delle informazioni

Le informazioni degli Interlocutori sono trattate da GSH nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. In particolare GSH:

- a) definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- b) classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti, e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- c) sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

3.3.2. Regali, omaggi e benefici

Non è ammesso offrire o accettare alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad influenzare il normale decorso delle trattative commerciali o ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a GSH. Omaggi e atti

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 15 di 79



di cortesia sono quindi consentiti solo se di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di GSH.

Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (agevolazioni sulla rilevazione dei consumi, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

Al fine di rafforzare il legame con il territorio in cui opera, GSH può concedere contributi o liberalità a favore di soggetti richiedenti, aventi finalità morali, sociali e culturali nel rispetto dello Statuto e dei principi di cui al Codice Etico.

3.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, GSH si impegna ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale ed a portare a conoscenza del presente Codice Etico gli eventuali partner che in collaborazione con essa intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- a) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- b) offrire o in alcun modo fornire omaggi di alcun tipo;
- c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

3.3.4. I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti con i clienti di GSH e in genere tutte le comunicazioni agli stessi devono essere:

- a) chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello corrente;
- b) conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- c) completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

3.3.5. Comportamento nei confronti dei clienti

Lo stile di comportamento di GSH nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia e, a parità di condizioni tecnico commerciali, all'imparzialità di trattamento, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Inoltre GSH si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai suoi clienti e, ove sia possibile, ad adottare procedure di pagamento semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate e gratuite.

3.3.6. Scelta del fornitore

I processi di acquisto, per quanto coerente con la Missione aziendale, valorizzano le risorse del movimento cooperativo e del territorio del Trentino e sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per GSH e alla concessione, a parità di requisiti tecnici qualitativi, delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 16 di 79



su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In particolare, nella scelta tra fornitori in concorrenza tra loro, GSH valuterà gli elementi di decisione in modo imparziale, con l'obiettivo di fornire ai propri clienti la soluzione e le competenze migliori sia in termini qualitativi che economici.

3.3.7. Utilizzo dei prodotti software di altre aziende

La legislazione italiana tutela il software con specifiche leggi, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le direttive dell'Unione Europea, che prevedono sanzioni penali ed amministrative per chi viola tali leggi.

In particolare, l'uso di copie e la duplicazione illegale di software, costituisce un reato che comporterebbe gravi conseguenze per GSH e per gli Interlocutori, non da ultimo in termini di immagine dell'azienda.

Inoltre, la legge vigente prevede azioni incisive e sanzioni amministrativo-pecuniarie per chi acquista software non originale.

In questi termini e sulla base delle normative vigenti, GSH si impegna a fornire sempre prodotti software originali, o in copia autorizzata, in particolare se si tratta di prodotti di terze parti, necessari al completamento di una specifica soluzione.

Tali prodotti dovranno essere corredati da licenza d'uso.

4. ATTUAZIONE E CONTROLLO

4.1 Adozione e valenza del Codice Etico

I meccanismi di adozione, governo e controllo interno di applicazione del Codice Etico sono finalizzati all'integrazione delle strategie, delle politiche e delle procedure aziendali con i principi ed i valori etici condivisi, nonché alla verifica ed al controllo della conformità delle azioni e dei comportamenti rispetto alle norme etiche condivise.

Il Codice Etico è affisso presso la sede del Cooperativa in luogo accessibile a tutti (bacheca/sito internet). In ogni caso si presume che tutti i Destinatari del Codice siano a conoscenza dei principi dello stesso.

Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori e comunque di tutti coloro con i quali GSH intrattiene rapporti d'affari.

I valori ed i principi che GSH intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice Etico, fornendo anche strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell'operatività quotidiana.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 17 di 79



4.2 Organismo di vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo del Codice Etico

Viene istituito l'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico, composto da un membro a cui competono i seguenti compiti:

- a) ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico prendendo decisioni in materia di violazioni del Codice con applicazione delle relative sanzioni;
- b) esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure della cooperativa, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- c) garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica;
- d) provvedere alla revisione periodica del Codice Etico.

4.3 Segnalazione di inosservanze

Le segnalazioni di eventuali inosservanze del presente Codice vanno indirizzate alla casella di posta elettronica (odv@gsh.it) e, se in formato cartaceo, possono essere inserite nell'apposita cassetta collocata presso la sede di Cles, accessibile unicamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza. GSH garantisce chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge, e sanzionando chiunque violi le misure di tutela del segnalante e, altresì, sanzionando chiunque effettui una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

4.4 Violazioni del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico analizza le segnalazioni di inosservanze e valuta la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, ispirandosi, ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o regolamentari, ad un approccio costruttivo che rafforzi la sensibilità e l'attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi affermati nel presente Codice Etico.

4.5 Sanzioni

La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con GSH, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento interno, nonché le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, riguardanti le procedure disciplinari e il relativo apparato sanzionatorio.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 18 di 79



PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 19 di 79



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP coop. soc. onlus in data 21/10/2016

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 20 di 79



PARTE GENERALE

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 21 di 79



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.

Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora:

- ✓ il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito;
- √ il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fattoreato.

1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

- 1. reati commessi nel rapporto con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2. reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
- 3. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- 4. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- 5. reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- 6. reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- 7. reati contro la libertà individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e art. 25quater.1 del Decreto);
- 8. reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187 quinquies T.U.F.);

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 22 di 79



- 9. reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146 dd. 16.03.2006);
- 10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- 11. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- 12. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
- 13. delitti contro l'Amministrazione della giustizia (art. 25 decies del Decreto);
- 14. reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- 15. delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del Decreto);
- 16. reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)
- 17. delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- 18. reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- 19. reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto).

Per una previsione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda all'Allegato 1.

1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.
- a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

✓ l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 23 di 79





- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
- ✓ per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.
- b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:
 - √ l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
 - ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - √ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - √ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- √ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- ✓ l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- √ l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.
- c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e/o il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 24 di 79



d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";
- "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che "*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*". In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi".

Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione, gestione e controllo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano quale esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 25 di 79



- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";
- "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";
- "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli";
- "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:
 - "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";
 - l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GSH

2.1 Finalità del Modello

Il Modello di GSH si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa, che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- √ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da GSH in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice etico di GSH al quale la Cooperativa intende attenersi;
- ✓ consentire a GSH, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" elaborate da Confindustria e aggiornate al luglio 2014, nonché ai principi della *best practice* nazionale.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di GSH in data 21/10/2016.

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della Cooperativa.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di GSH, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

✓ <u>Sistema organizzativo e responsabilità</u>: la Cooperativa è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 26 di 79



tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale.

- ✓ <u>Procedure</u>: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. GSH recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- ✓ <u>Comunicazione e formazione</u>: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

- ✓ La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Cooperativa nel suo complesso.
- ✓ La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2.3 Reati rilevanti per GSH

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l'ente individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, GSH ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta nel corso del 2016 tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e tramite interviste con i responsabili delle singole aree di attività e/o con i loro diretti collaboratori, analisi ulteriormente integrata nel mese di settembre 2016. In particolare l'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e la categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della società, ai fini del Modello sono stati considerati rilevanti i sequenti reati:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- b) Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- c) Reati contro la libertà individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001);
- d) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001);

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 27 di 79



- e) Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001);
- f) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D. lgs. n. 231/2001).

In relazione all'attività svolta da GSH e dall'analisi delle risposte fornite, sono apparsi non rilevanti i seguenti reati:

- ✓ Reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati contro l'industria e commercio (art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- Reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
- ✓ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
- ✓ Reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- ✓ Reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. N. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del D. lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D. lgs. n. 231/2001).

Per una precisa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'Allegato 2.

2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di GSH a:

- i membri degli organi sociali;
- > i dipendenti;
- > i collaboratori;
- i fornitori e i partner commerciali (limitatamente al Codice etico e la Parte generale).

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 28 di 79



2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di GSH

L'adozione del Modello nell'ambito di GSH è attuata come segue:

2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di GSH

Il Modello, costituito dal Codice etico, dalla Parte generale, dalla Parte speciale e dagli Allegati dei Principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di GSH con la delibera del 21/10/2016.

2.5.2 Modifica e integrazione del Modello

Poiché il presente Modello è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di GSH.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

E' stato istituito presso GSH con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 21/10/2016 l'Organismo di Vigilanza, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello. L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti di seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da GSH e le risorse a disposizione di quest'ultimo nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e di continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nella Parti speciale del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. GSH ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto se interno alla Cooperativa, mentre nel caso sia scelto un soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 29 di 79



Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno - se membro interno nel rispetto di un'adeguata valutazione della posizione del soggetto prescelto- i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Cooperativa in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo di avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti in GSH.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e di informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

√ il Modello è pubblicato mediante affissione in bacheca aziendale e invio ai singoli indirizzi di posta elettronica dei Destinatari, pubblicazione che comunque deve essere comunicata ai dipendenti, nonché ai fornitori,

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 30 di 79



collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto della Cooperativa. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) sono chiamati a sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;

- ✓ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto della Cooperativa, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;
- ✓ gli ordini di servizio e le comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- √ le procedure sono comunicate a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- ✓ le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;
- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ✓ le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti dalla Cooperativa.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 31 di 79



Deve essere, altresì, portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello e il Codice etico.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta libera (anche mediante e-mail all'indirizzo *odv@gsh.it*) o mediante utilizzo del Modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato in Allegato 3 e poi depositate presso l'apposita cassetta aziendale il cui accesso deve essere permesso esclusivamente all'OdV e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chi volesse conservare l'anonimato può indirizzare le proprie segnalazioni anche a mezzo posta alla sede di GSH in Cles, via Mattioli 9/ via Lorenzoni 21.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, previa autorizzazione scritta dell'OdV, esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate, tra le altre, le seguenti informazioni:

- √ le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- ✓ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- √ le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- ✓ i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- ✓ le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- ✓ copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- ✓ copia delle comunicazioni di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio l'Autorità garante per la concorrenza del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.).

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 32 di 79



6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- ✓ mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- ✓ mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di
 conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nella Parte Speciale
 del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- √ violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o
 l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo
 di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- √ inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- ✓ omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Codice etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalla Parte Speciale del Modello;
- ✓ inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- √ violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- ✓ segnalazioni risultate prive di fondamento e effettuate con dolo o colpa grave;
- mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali
 aree a rischio cosi come individuate dalla Parte Speciale del Modello.

6.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 33 di 79



6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Componenti del Collegio sindacale

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque:

- l'ammonimento:
- > la diffida al rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della Cooperativa di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di GSH

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale o scritto;
- multa (non superiore a 2 (ore delle retribuzione base);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con GSH

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte generale, adottato da GSH ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con GSH, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure interdittive previste dal Decreto.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 34 di 79



6.4 Il titolare del potere sanzionatorio

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione, o in assenza lo stesso Consiglio di Amministrazione, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione della Direzione.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 35 di 79



PARTE SPECIALE

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 36 di 79



1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Cooperativa e, in generale, dei Destinatari del Modello ("Destinatari") come definiti nella Parte generale e dall'individuazione delle aree di attività a rischio. Inoltre, la Parte speciale è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le sezioni sono le seguenti:

- ✓ sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia;
- ✓ sezione B: reati societari;
- ✓ sezione C: reati contro la libertà individuale;
- ✓ sezione D: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ✓ Sezione E: altri reati.

Nelle sezioni A, B, C e D vengono descritte:

- ✓ le potenziali aree a rischio;
- ✓ i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
- √ i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.

2. REGOLE GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare la legislazione vigente.

Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Di seguito alcuni esempi, a titolo puramente indicativo, di conflitto di interessi:

- ✓ condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e indiretti (anche tramite familiari e parenti o società controllate e/o collegate) con fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- ✓ curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari o società controllate e/o collegate con loro;
- ✓ accettare favori da terzi per favorire i rapporti con la Cooperativa.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 37 di 79



Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre ad informare l'Organismo di vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di GSH acquisiti o trattati in esecuzione delle attività svolte per la Cooperativa, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

Comunicazioni all'esterno

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di GSH.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni riservate attinenti l'attività di GSH.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Cooperativa, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Cooperativa né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la Cooperativa nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Cooperativa.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 38 di 79



In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo un valore indicativo pari ad un massimo di € 100,00 purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Cooperativa.

SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia

(Artt. 24, 25 e 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, così come identificata dall'allegato A1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto).

A.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta da GSH e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto:

- negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- 2. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali e/o ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- 3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS);
- 4. gestione di trattamenti previdenziali del personale;
- 5. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
- 6. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 7. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- 8. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità Giudiziaria e/o difensiva;
- 9. Gestione ed esecuzione dei contratti di servizio/fornitura con soggetti pubblici.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 39 di 79



A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, nonché contro il patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alla seguente condotta:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare;

E', inoltre, vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali, provinciali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo/offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per GSH. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo di Vigilanza;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 40 di 79




- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato, alla Provincia oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricorrendo a, o anche solo sollecitando, erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc...) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della Cooperativa anche a seguito di illecite pressioni;
- j) eludere il divieto di cui alla lettere i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- k) corrispondere e/o proporre a terzi denaro come compenso perché intervengano, sfruttando le loro relazioni, presso un Pubblico funzionario, un Incaricato di un pubblico servizio o comunque la Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea, al fine di ottenere utilità per l'Associazione che derivi da atti contrari a doveri d'ufficio o per ritardare od omettere atti dovuti;
- I) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Cooperativa attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
 - tutti coloro che intrattengono per conto del Cooperativa rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
 - a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Cooperativa nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
 - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 41 di 79





- c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Cooperativa e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- d) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza (in particolare i report orari/giornalieri degli operatori);
- e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/provinciale/comunitaria finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report temporali al Consiglio di Amministrazione da parte della funzione competente rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;
- f) la Cooperativa ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;
- g) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Presidente;
- h) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- i) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano la Cooperativa nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico adottato dalla Cooperativa che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
- j) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- k) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
- m) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- n) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione;
- o) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 42 di 79



- p) per le dichiarazioni e/o per la documentazione rese alle Autorità di controllo e comunque alla Pubblica Amministrazione quando richieste per legge o per finalità amministrative sia previsto un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- q) sia previsto un report periodico vistato dalla direzione e dal responsabile di funzione sulla rispondenza tra l'attività eseguita dalla Cooperativa e quanto disciplinato dalle convenzioni/contratti vigenti con la Pubblica Amministrazione;
- r) i report orari/giornalieri degli operatori siano vistati dal compilatore di giornata e dal responsabile di servizio e periodicamente verificati dall'amministrazione per la corrispondenza con la determina dell'Ente pubblico.

A.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. A.3)
Negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici	Art. 640 II 1) c.p Truffa; Art. 640-bis c.p Truffa aggravata; Art. 317 c.p Concussione; Artt. 318 - 321 c.p Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Presidente, Direttore, Responsabile amministrazione	a, b, c, d, e, g, j, k, l ,o, p
autorizzazioni, licenze,	Art. 640 II 1) c.p Truffa; Art. 317 c.p Concussione; Artt. 318 - 321 c.p Corruzione, Pene per il corruttore;	Presidente, Direttore, Responsabile amministrazione	a, b, c, d, g, j, k, l

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 43 di 79





attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali	Art. 322 c.p Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze	Presidente, Direttore, Rspp, Responsabile qualità e sicurezza	a, b, c, d, g, j, k, l
	Art. 322 c.p Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite		
Gestione di trattamenti previdenziali del personale	Art. 640 II 1) c.p Truffa; Art. 640-bis c.p Truffa aggravata; Art. 317 c.p Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p Induzione a dare o promettere utilità; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Direttore, Responsabile amministrazione	a, b, c, d, g, j, k, l
Gestione degli accertamenti/ ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati	Art. 640 II 1) c.p Truffa; Art. 317 c.p Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p Corruzione, Pene per il corruttore;	Direttore, Responsabile amministrazione, Rspp, Responsabile qualità	a, b, c, d, g, j, k, I, m

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 44 di 79



CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

	Art. 319 quater c.p Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite		
acquisizione e/o gestione di	Art. 316-bis c.p Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p Truffa; Art. 640-bis c.p Truffa aggravata; Art. 317 c.p Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis c.p Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Direttore, Responsabile amministrazione	a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, q
contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre	Art. 640 II 1) c.p Truffa; Art. 640-bis c.p Truffa aggravata; Art. 316-ter c.p Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Responsabile amministrazione	b, c, d, i, j
Gestione dei procedimenti/processi penali con	Art. 377-bis c.p Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere	Presidente, Direttore, Rspp	a, b, g, i, j, n

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 45 di 79



riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva	dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
Gestione ed esecuzione dei contratti di servizio/fornitura con soggetti pubblici	Art. 356 c.p Frode nelle pubbliche forniture	Direttore, Coordinatore psicopedagogico, Responsabile di Servizio, Responsabile Sistema gestione Integrato; Educatore scolastico, Responsabile Servizio Civile	a, b, g, i, j, n, q

SEZIONE B -I reati societari

(Art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

B.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta da GSH e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

- 1. predisposizione di comunicazioni e di prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GSH, ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
- 2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- 3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- 4. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 46 di 79



- 5. destinazione delle riserve e degli utili;
- 6. gestione dei rapporti con i soci e la società di revisione legale dei conti;
- 7. gestione dei rapporti con società di certificazione;
- 8. gestione degli acquisti/vendita del prodotto.

B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *ter* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alla seguente condotta:

- a) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura prevista statutariamente e dal S.G.I. adottato dalla Cooperativa;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai Soci di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- e) assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli Organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale;
- g) osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- h) collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E', inoltre, vietato:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GSH, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli eventuali strumenti finanziari della Cooperativa e sui relativi diritti;
- b) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;
- c) restituire conferimenti ai Soci o esentare i Soci dall'effettuarli al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 47 di 79



- d) ripartire utili (o acconti sull'utile) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- e) tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio sindacale o della società di revisione;
- f) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- g) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- h) promettere o dare denaro o qualsiasi altro vantaggio, anche di natura non economica, a società e/o amministratori e/o direttori e/o sindaci di altre società per ottenere acquisti di prodotto o informazioni commerciali;
- specificamente agli amministratori, al direttore generale, ai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ai sindaci, sollecitare o ricevere anche per interposta persona, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- j) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive, anche quando l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengano accettate. promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, ovvero sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi di ufficio o degli obblighi di fedeltà.

B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Cooperativa, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 48 di 79





l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Cooperativa rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio sindacale, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) la Cooperativa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- j) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
- k) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, certificazioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- sia prevista, prima della formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita del prodotto aziendale e/o ottenere informazioni commerciali attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;
- m) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema.

B.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 49 di 79



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	criteri interessati (cfr. parag. C.3)
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GSH, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c False comunicazioni sociali;	Responsabile amministrazione, Direttore	a, b, c, f, g
, ,	Art. 2621 c.c False comunicazioni sociali;	Responsabile amministrazione, Direttore	a, b, c, f
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa	Art. 2621 c.c False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c Impedito controllo Art. 2638 c.p Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Responsabile amministrazione, Direttore	c, d, e
Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori	Art. 2629-bis c.c Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Amministratori	a
Destinazione delle riserve e degli utili	Art 2627 c.c Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Amministratori	a, b
Gestione dei rapporti con i soci e società di revisione	Art. 2621 c.c False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c Impedito controllo Art. 2638 c.p Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Amministratori, Responsabile amministrazione, Direttore	a, b, c, e, g
Gestione dei rapporti con le società di certificazione	Art. 2635 c.c Corruzione tra privati	Direttore, Responsabile qualità	a, b, g, j, l, m

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 50 di 79



CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

a, b, g, j, l, m
0

SEZIONE C - I reati contro la libertà individuale

(Art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati contro la libertà individuale di cui al Decreto.

C.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da GSH e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del Decreto:

- 1. attività di servizio domiciliare;
- 2. attività di servizio residenziale;
- 3. attività nei Centri socio-educativi e area lavoro.

C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *quinquies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati contro la libertà individuale, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) tenere un comportamento interpersonale con le persone affidate agli operatori rispettoso delle inclinazioni e volontà delle stesse;
- b) segnalare qualsiasi comportamento che possa sfociare o sia sfociato in atteggiamenti continuativi di sfruttamento o di riduzione in stato di soggezione delle persone affidate alla Cooperativa;
- c) partecipare ai corsi promossi dalla Cooperativa di aggiornamento professionale;
- d) segnalare tempestivamente al responsabile competente le situazioni di difficoltà operative relative alla gestione delle attività svolte con le persone affidate alla Cooperativa.

E', inoltre, vietato:

a) esercitare sulle persone affidate alla Cooperativa un potere di determinazione della loro volontà come fossero oggetti;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 51 di 79



- b) porre in essere atteggiamenti minacciosi e/o violenti verso le persone affidate fino a ridurle in stato di soggezione continuato per lo svolgimento delle attività della Cooperativa;
- c) sfruttare, in modo continuativo e a vantaggio delle attività della Cooperativa, le persone affidate approfittando della loro condizione di disabilità.

C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la libertà individuale

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:


- a) vengano periodicamente tenute da parte dei responsabili di servizio e del Coordinatore psicopedagogico riunioni con gli operatori di feedback sull'attività in corso;
- b) vengano periodicamente organizzati percorsi di aggiornamento professionale per gli operatori;
- c) vengano periodicamente svolte verifiche a campione sulle persone affidate alla Cooperativa da parte dei responsabili di servizio e del Coordinatore psicopedagogico sul rapporto tra operatori e la persona medesima anche in relazione al programma/attività in corso;
- d) nei limiti delle professionalità disponibili e del corretto esercizio dell'attività psicopedagogica e assistenziale svolta, sia prevista una rotazione degli operatori sui diversi servizi.

C.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. C.3)
Attività di servizio domiciliare	Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	Responsabili Area servizi socio educativi, operatori	a, b, c, d
Attività di servizio residenziale	Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	Responsabili Area servizi socio educativi, operatori	a, b, c, d

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 52 di 79





Attività nei Centri socio-educativi e	Art. 600 c.p. – Riduzione o	Responsabili Area	a, b, c, d	
Area lavoro	mantenimento in schiavitù o servitù	servizi socio		
		educativi, operatori		

SEZIONE D - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

D.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da GSH e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto:

- 1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali, merci e/o beni in genere, di componenti, di macchinari e di attrezzature di lavoro e/o ad uso della Cooperativa;
- 2. attività lavorative con utilizzo di videoterminali:
- 3. attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica della Cooperativa o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio;
- 4. accesso, transito e permanenza nel locali in uso alla Cooperativa nello svolgimento delle attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni.

D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *septies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Cooperativa, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 così come disposte anche nel documento S.G.I. (ed in particolare nel Manuale del sistema di gestione della salute e della sicurezza) predisposto e aggiornato dalla Cooperativa.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 53 di 79



Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali anche solo in uso alla Cooperativa;
- b) partecipare ai corsi organizzati dalla Cooperativa in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Cooperativa così come disposte anche nel documento S.G.I. (ed in particolare nel Manuale del sistema di gestione della salute e della sicurezza);
- f) i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Cooperativa, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

E', inoltre, vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alla quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Cooperativa.

D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale,

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 54 di 79





la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;

- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) la Direzione è tenuta a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- j) alle ispezioni giudiziarie e/o amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 55 di 79



- sia chiara l'individuazione e definizione delle mansioni, delle responsabilità e dei poteri attribuiti a Direttore, preposti e lavoratori;
- m) siano previsti report periodici del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza sulla effettuazione delle attività cogenti e sull'efficacia/efficienza delle misure adottate.

D.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. D.3)
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso della Società	Art. 590 c.p Lesioni personali colpose	Direttore, Preposti, Rspp, Responsabili Servizi	a, b, d, e, h
Attività lavorative con utilizzo di videoterminali	Art. 590 c.p Lesioni personali colpose	Direttore, Rspp	a, d, e, h, f
Attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica della Cooperativa o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio		Rspp, Responsabili Servizi	a, b, d, h, i
Accesso, transito e permanenza nel locali in uso alla Cooperativa, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni		Rspp Direttore, Preposti	a, b, d, e, g, h

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 56 di 79



SEZIONE E - Reati Tributari

(Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati tributari di cui al Decreto.

E.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da GSH e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto:

- ciclo attivo fatturazione.
- 2. ciclo passivo fatturazione;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- 4. attività di predisposizione della documentazione per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA.

E.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati tributari, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti, nonchè le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze relative alla corretta gestione e formazione dei documenti fiscali da inoltrare all'amministrazione finanziaria;
- agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura prevista statutariamente e dal S.G.I. adottato dalla Cooperativa;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione dei documenti necessari alla formazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi o l'IVA;
- d) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate alla formazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi o l'IVA;
- e) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 57 di 79



- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela degli obblighi tributari in capo alla Cooperativa;
- g) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività amministrative per la gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione nonché per la formazione dei documenti fiscali, che qualsiasi attività effettuata sia corrispondente ad attività realmente svolte dalla Cooperativa e sia comunque svolta in modo lecito e regolare.

E', inoltre, vietato:

- porre in essere artifici e/o raggiri e/o esporre attività/passività simulate e/o non effettuate, tali da indurre in errore e ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria in violazione della legge;
- predisporre o comunicare documenti fiscali falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della attività svolta dalla Cooperativa tali da indurre in errore e/o ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria;
- c) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA;
- d) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa all'amministrazione finanziaria attività/passività non rispondenti al vero oppure simulare atti/documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa tali da indurre in errore e/o ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria,

E.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati tributari

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) le fatture emesse trovino rispondenza documentale nel contratto/convenzione/conferma d'ordine stipulata con il cliente/utente e relativa conferma interna dell'esecuzione della prestazione;
- c) le fatture ricevute trovino riscontro documentale nell'ordine d'acquisto della Cooperativa e nel documento di trasporto/altra evidenza documentale della fornitura;
- d) la funzione preposta confermi per iscritto ad ogni scadenza che le dichiarazioni rese all'amministrazione finanziaria sono formate su documenti/atti/crediti/fatture corrispondenti ad operazioni effettive rese o richieste dalla Cooperativa;
- e) i documenti utilizzati per formare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA siano archiviati in modo da non consentire la loro modifica e/o alterazione senza apposita evidenza digitale e/o scritta;
- f) sia disposto un report annuale da parte della funzione interna e/o esterna preposta alla formazione dei dichiarativi della Cooperativa che confermi la correttezza dei dati/documenti/atti utilizzati per formare i dichiarativi;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 58 di 79



- g) sia periodicamente effettuata per le funzioni preposte una specifica formazione e aggiornamento sulle circolari emanate in materia dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che predispongono ile dichiarazioni soggette ad accertamento dell'amministrazione finanziaria e coloro che le sottoscrivono, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- j) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Cooperativa, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Cooperativa rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio sindacale o all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- m) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Cooperativa e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- n) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
- o) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare e/o ricevere ordini di acquisto.

E.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area	Principali
		aziendale	criteri
		interessata	interessati
			(cfr. parag. C.3)

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 59 di 79



CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001

Ciclo attivo fatturazione	art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Responsabile amministrazione, Direttore	b, d, f, h, l, m, o
Ciclo passivo fatturazione	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Responsabile amministrazione, Direttore	c, d, e, f, h, l, m, o
rappresentazione dell'attività di	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione	Responsabile amministrazione, Direttore	b, c, d, e, f, h, j, k,
•	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Responsabile amministrazione, Direttore	b, c, d, e, f, h, j, I, m, o

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 60 di 79





art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 -		
Dichiarazione infedele		
art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione		
di fatture o altri documenti per		
operazioni inesistenti		
art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 -		
Indebita compensazione		

SEZIONE F - Altri reati

Come già esposto nella Parte generale del Modello, in relazione alle attività svolte da GSH e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione:

- 1. dei reati di corruzione in atti giudiziari, frode ai danni del Fondo europeo agricolo, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (art. 24 del Decreto);
- 2. dei reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art 24 bis del Decreto);
- 3. dei reati contro l'industria e commercio (art. 25 bis1 del Decreto);
- 4. dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
- dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
- dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater1 del Decreto);
- 7. dei reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
- 8. dei reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- del reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del Decreto);
- 10. dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- 11. dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
- 12. dei reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- 13. dei delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del Decreto);
- 14. dei reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto);
- 15. dei reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto),
- 16. dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto), limitatamente alle fattispecie di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte,

appare puramente potenziale e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 61 di 79

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001



Di conseguenza, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 62 di 79



ALLEGATI

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 63 di 79



ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- ▲ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- ▲ Truffa (art. 640, II c., n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. e art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., art. 319 bis c.p. e art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p., II c., e art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c. p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):
- ▲ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986).

2. Diritti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 guater c.p.);

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 64 di 79



- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- √ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1. c. 11, D.lgs n. 105/2019)

3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- A alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carte filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.);

4. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.);

5. Reati societari (art. 25 ter del Decreto)

- ♠ false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. Civ.);
- impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.);

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 65 di 79





- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 Cod. Civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. Civ.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 Cod. Civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. Civ.);
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 Cod. Civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.);
- Istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635 bis Cod. Civ);
- ♣ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. Civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 Cod. Civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II c., Cod. Civ.).

6. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 sexies c.p. (condotta con finalità di terrorismo);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristica o di eversione);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 bis c.p. (atti di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II);
- art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625, convertito con modifica della legge 6.02.1980 n. 15 (misura urgente per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9.12.1999).

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 66 di 79



7. Reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p., I e II c.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art.600-quater1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

8. Reati di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

- reati finanziari o abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies TUF).
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);

9. Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);
- associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art291-quater DPR n.43/1973);
- reati connessi al traffico di immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- si precisa che la commissione del c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena delle reclusione non inferiore al massimo di 4 anni e se coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

se commesso in più di uno Stato;

se commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 67 di 79



- qualora sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- 4 qualora sia commesso in uno Stato, ma gli effetti sostanziali in un altro Stato.

10. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose (art. 590 c.p.).

11. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto)

protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171; 171-bis; 171 septies; 171 octies; 173; 174 quinquies L. 22.4.1941 n. 633).

13. Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies del Decreto)

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

14. Reati ambientali (art.25-undecies del Decreto)

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali, selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o non rispettando parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art. 137 D. Lgs. 152/06);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/06);

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 68 di 79



- violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06);
- inizio o proseguimento attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera o con autorizzazione scaduta o revocata produzione emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti autorizzati (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione o riesportazione sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto anche per conto terzi o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A appendice I e nell'allegato C parte 1 del regolamento Cee n.3626/82 del Consiglio del 3.12.1982 e successive modifiche (art. 1 comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 L. 150/92);
- importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della prevista documentazione Cites emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1 comma 2 L. 150/92);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche, di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis comma 1 L. 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'ozono atmosferico) (art. 3 comma 6 L. 549/93);
- inquinamento provocato da navi (art. 9 comma 1, art. 8 comma 1 e 9 comma 2, art. 8 comma 2 D. Lgs 202/07).

15. Delitti in materia di immigrazione (art. 25 duodecies del Decreto)

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.lgs 286/98 e successive modifiche di cui alla l.n.161/2017 art.30 c.4).

16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

17. Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

18. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 69 di 79





- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- △ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lqs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

19. Delitti in materia di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- △ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- △ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 73/1943)
- △ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 70 di 79



ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per GSH

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25, 25 ter, 25 quater, 25 septies e 25 decies del Decreto ed in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto stesso nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con "Cooperativa" si devono intendere sia i soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), nel caso in cui la Cooperativa, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- 2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), nel caso in cui la Cooperativa, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni delle stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.
- 3. **Truffa** (art. 640, c. II, n. 1 c.p.), nel caso in cui la Cooperativa, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
- 4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.), se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità Europea.
- 5. **Corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p.), è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
- 6. **Pene per il corruttore** (art.312 c.p.), le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
- 7. **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), nel caso in cui la Cooperativa offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo o compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 71 di 79



- 8. **Concussione** (art. 317 c.p.), qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la Società sia costretta a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- 9. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Cooperativa.
- 10. **Induzione a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.), qualora non si realizzi un più grave reato nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità così come chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.
- 11. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.), rappresentato dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore riveste la qualità di pubblico impiegato.
- 12. **Traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.), nel caso in cui chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare e/o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio quale prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio o ometterlo o ritardarlo.
- 13. **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), nel caso in cui, chiunque, con malizia e/o astuzia si renda dolosamente inadempiente ad un contratto di pubblica fornitura rendendo prestazioni in tutto o in parte difformi da quelle pattuite.
- 14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art 377-bis c.p.), commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale.
- 15. **False comunicazioni sociali** (art. 2621 Cod. Civ.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 72 di 79



della Cooperativa, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi.

- 16. **Impedito controllo** (art. 2625 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, occultando documenti o altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
- 17. **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- 18. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 Cod. Civ.), qualora gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- 19. **Corruzione tra privati** (art. 2635 Cod Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa e, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società così come chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.
- 20. Istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635 bis Cod. Civ) qualora un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità non dovute a soggetti apicali o aventi funzione direttiva in società o enti privati, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, ai sindaci o ai liquidatori di società o enti privati , nonché a chi svolge attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive al fine di compiere o ommettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi; o nell'ipotesi in cui tali soggetti sollecitino per sé o altri , anche per interposta persona, una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- 21. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 73 di 79



allo stesso fine, occultano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

- 22. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.) nel caso in cui siano esercitati su di una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero nel caso in cui si riduce o si mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa (anche costringendola a prestazioni lavorative) tali da comportarne lo sfruttamento.
- 23. **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), nel caso in cui la società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

- 24. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), nel caso in cui la Cooperativa, per evadere le imposte sui redditi o l'IVA, utilizza fatture o altri documenti per operazioni mai effettuate indicandoli poi in una delle dichiarazioni relative dette imposte.
- 25. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), nel caso in cui, fuori dalla fattispecie di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, la Cooperativa indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 74 di 79



violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- 26. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la Cooperativa emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni mai effettuate per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.
- 27. **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui ,a Cooperativa, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
- 28. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la Cooperativa, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- 29. **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la Cooperativa al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
- 30. **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la Cooperativa, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, oppure, non presenta, essendovi obbligata, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 31. **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la Cooperativa non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 75 di 79



Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 76 di 79



ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'organismo di vigilanza

Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o GSH Soc. coop. sociale Onlus
Via Mattioli 9
38023 CLES

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto_______ residente in ________ nella sua qualifica di ________, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Decreto n. 231/2001,

SEGNALA

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 77 di 79



ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità giudiziaria; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; IVASS, ENAV, ENAC;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- A Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- Azienda Sanitaria;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana Spa;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "Pubblica Amministrazione", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.), e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in regime di concessione e/o di convenzione (Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc..).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc..), nel momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte dai privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc..).

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 78 di 79



Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
- 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Rev.04 dd 22/10/2020 Pag. 79 di 79